

D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804 (1).

Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato (2).

(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 30 giugno 1948, n. 149 e ratificato, con alcune modificazioni, dalla L. 4 Maggio 1951, n. 538.

(2) Al Corpo forestale dello Stato, che rientra fra le carriere speciali degli impiegati civili dello Stato, non è applicabile il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e risultante dal coordinamento del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 e del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 18; restano, pertanto, ferme le disposizioni speciali vigenti per esso, ad eccezione, come è espressamente detto nell'art. 384, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "di quelle riguardanti la composizione e le attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione".

Per quanto concerne l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, va perciò tenuto presente, oltre a quanto è stabilito dal decreto legislativo qui riportato, anche quanto disposto dal R.D. 3 ottobre 1929, n. 1997, riportato al n. C/II. La qualifica del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste risulta dal Quadro n. 85, allegato al testo unico emanato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, mentre l'organico relativo allo stesso ruolo è quello che risulta dal Quadro n. 81, che qui di seguito si riporta e che fa parte degli allegati di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16.

QUADRO 81

MINISTERI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SERVIZI DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Qualifica - Organico;

Marescialli maggiori - 100;

Marescialli capi e Marescialli ordinari - 300;

Brigadieri - 350;

Vice brigadieri - 450;

Guardie scelte e Guardie e Allievi guardie - 3.000;

Totale organico = 4.200.

Vedi, peraltro, il D.M. 7 agosto 1971, riportato al n. C/VIII-bis, che ha fissato la nuova tabella organica dei sottufficiali, guardie scelte e guardie.

1. Al Corpo forestale dello Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse;

b) sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie dei bacini montani e sistemazione idraulico-forestale dei comprensori di bonifica;

- c) incoraggiamenti alla selvicoltura ed alla apicoltura;
- d) tutela tecnica ed economica dei boschi;
- e) tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli enti pubblici;
- f) tutela e miglioramento dei pascoli montani;
- g) polizia forestale;
- h) addestramento del personale forestale;
- i) ricerche e applicazioni sperimentali forestali;
- l) statistica e catasto forestale;
- m) sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia sui tratturi e sulle trazzere;
- n) propaganda forestale;
- o) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed ampliamento del Demanio foresta e dello Stato;
- p) quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste, e in genere, dell'economia montana.

2. I servizi forestali sono esercitati al centro da una Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale presiede anche all'amministrazione del personale forestale.

La Direzione generale sostituisce il Comando centrale della soppressa Milizia nazionale forestale già previsto nell'art. 1 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 (3). Conseguentemente è istituito un posto di Direttore generale (grado 4°).

Ai servizi di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(3) Riguardante, le riorganizzazioni dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'art. 2, D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215, ratificato con L. 28 dicembre 1952, n. 4417, che stabiliva il ripristino del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, abrogava il D.Lgs.Lgt. 26 ottobre 1944, n. 379, relativo al funzionamento di tale azienda ed attribuiva le funzioni proprie del Comandante della soppressa Milizia nazionale forestale, al Direttore generale delle foreste od a chi ne fa le veci. L'art.33, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II, ha mutato la denominazione della Direzione generale delle foreste in quella di Direzione generale per l'economia montana e le foreste.

3. I servizi forestali sono esercitati alla periferia:

- a) da Ispettorati regionali delle foreste, con circoscrizione regionale o interregionale;
- b) da Ispettorati ripartimentali delle foreste, con circoscrizione provinciale o interprovinciale;
- c) da Ispettorati distrettuali delle foreste, con circoscrizione intercomunale;
- d) da stazioni forestali.

Il numero degli Ispettorati è stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; le sedi e le circoscrizioni territoriali dei medesimi nonché il numero, le sedi e le circoscrizioni delle stazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Quando sia richiesto dalla necessità di sottoporre ad una visione unitaria e ad una attività coordinatrice il riassetto idraulico-forestale o idraulico-agrario di un determinato territorio montano, possono essere costituiti appositi uffici speciali.

La costituzione di uffici speciali è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

4. Agli Ispettorati regionali delle foreste spettano la vigilanza su tutta l'attività forestale nella circoscrizione ed il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva degli Ispettorati ripartimentali e di quelli distrettuali.

Gli Ispettorati ripartimentali provvedono, in via esecutiva, a quanto è previsto nell'art. 1 del presente decreto e sono coadiuvati dagli Ispettorati distrettuali là dove l'entità dei compiti esige una circoscrizione territoriale più localizzata.

Nell'ambito delle proprie circoscrizioni i capi degli Ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio, ivi compresi i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie.

5. Alla direzione degli Ispettorati regionali sono di norma preposti funzionari di grado 5° ed in ogni modo di grado non inferiore al 6°; alla direzione degli ispettorati ripartimentali, funzionari di grado 6° ed in ogni modo di grado non inferiore al 7°; alla direzione degli Ispettorati distrettuali, funzionari di grado 8° ed in ogni modo di grado non inferiore al 9°.

A ciascuno dei detti ufficiali è assegnato un congruo numero di impiegati tecnici e d'ordine.

6. Fino a quando non sia ripristinato il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, previsto negli articoli 2 e seguenti del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, le attribuzioni della sezione forestale sono esercitate da un Comitato centrale delle foreste, di cui fanno parte il Direttore generale delle foreste, tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Corpo forestale dello Stato e quattro esperti scelti fuori dell'Amministrazione statale.

Il Comitato è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, e, in loro assenza, dal Direttore generale delle foreste.

Il Comitato centrale è costituito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro, per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro (4).

(4) Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è stato ripristinato in virtù del D.P.R. 24 agosto 1954, n. 1036, con il quale veniva nominato il suo Presidente. L'art. 3, D.M. 31 agosto 1954, pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1954, n. 242, relativo alla composizione del ripristinato Consiglio che ha così disposto: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono disciolti i Comitati e le Commissioni istituite per l'esercizio di funzioni consultive nelle materie attribuite alla competenza del Consiglio superiore dell'agricoltura".

7. Nelle sedi degli Ispettorati regionali delle foreste è istituito un Comitato regionale, di cui fanno parte l'Ispettore regionale, che lo presiede, i capi degli Ispettorati ripartimentali della Regione ed un numero di esperti pari a quello dei detti capi ed estranei alla amministrazione dello Stato, designati

dall'Ispettore regionale e nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Comitato è chiamato a dare parere sulle direttive di carattere generale in materia forestale e montana del territorio della Regione (5).

(5) Vedi, anche, gli articoli da 1 a 7, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, relativo al decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che integrano le disposizioni, qui riportate, relative agli organi che esercitano servizi forestali.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito:

- a) da ufficiali forestali: Direttore generale, Ispettori generali, Ispettori superiori, Ispettori capi, Ispettori principali, Ispettori, Ispettori aggiunti;
- b) da aiutanti forestali;
- c) da sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali (6);
- d) da archivisti, applicati ed alunni d'ordine forestali.

Il personale di cui alle lettere a) e c) è personale tecnico con funzioni di polizia.

Il personale del Corpo forestale dello Stato è, a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico (7).

Gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione.

(6) A norma dell'art. 3, L. 4 maggio 1951, n. 538, che ratifica il decreto legislativo qui riportato, a decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui al successivo articolo 14, decade per i sottufficiali, le guardie scelte, e le guardie forestali, cui "sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura è con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza.

Per il mantenimento e la cessazione del servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza". Vedi, anche, l'art. 8, L. 27 ottobre 1973, n. 628, riportata alla voce Forze armate.

(7) L'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha così disposto: "Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 20 dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali militari e all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale contemplato dall'art. 300. Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la composizione e le attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione".

9. Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali sono specificamente demandate la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale e, in generale, l'esercizio delle funzioni di polizia spettanti al Corpo forestale dello Stato a termine dell'art. 1 del presente decreto, nonché gli altri eventuali compiti che fossero stabiliti nel regolamento.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie vengono assegnati alle stazioni forestali, che sono rette da

sottufficiali o da guardie scelte.

10. Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie forestali sono stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, allegato IV, tabella n. 4, e allegato V, ferma restando la norma di cui al comma terzo del precedente art. 8 (8).

(8) Vedi, ora, la tabella unica annessa al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, relativa al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

11. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali debbono essere collocati a riposo al compimento del 54° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi od ordinari, e del 50° anno se brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte, guardie. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso.

Restano ferme per il detto personale le norme vigenti sulla cessazione del servizio per altre cause previste dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili. La pensione normale spettante ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali è pari, dopo venti anni di servizio effettivo, al 50 per cento della media degli stipendi o paghe effettivamente e integralmente percepite nell'ultimo triennio di servizio effettivo. Per ciascun anno di servizio utile oltre il 20° anno di servizio effettivo e per non più di dieci anni, la percentuale di cui sopra è aumentata in ragione del 4 per cento della predetta media triennale, fino a raggiungere il massimo del 30 per cento della media stessa.

12. I ruoli organici del personale del Corpo forestale dello Stato risultano dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, firmate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.

Per l'ammissione al grado iniziale nei ruoli del Corpo forestale dello Stato sono prescritti i seguenti titoli di studio:

gruppo A: laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in ingegneria civile;

gruppo B: diploma di perito agrario o di geometra o di ragioniere, nei limiti numerici che per ciascuna categoria verranno fissati nel bando di concorso;

gruppo C: diploma di scuola media inferiore; guardie: licenza elementare.

13. Al personale del gruppo A ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria; alle guardie scelte ed alle guardie è attribuita la qualifica di agente di Polizia giudiziaria; al personale del gruppo A, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, anche quella di agente di Pubblica Sicurezza.

L'anzidetto personale, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono autorizzati a portare armi.

14. Le indennità di alloggio, militare, domestico e complementare, corrisposte fino al 31 luglio 1947 al personale del Corpo forestale, sono soppresse.

Sono altresì soppresse le indennità di cui all'art. 122, lettere c), ed e) del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, numero 1997 (9), e ogni altra indennità eventuale da qualsiasi disposizione prevista, ad eccezione di quelle che in dipendenza di speciali oneri potranno essere confermate nel regolamento da emanarsi in base all'art. 29 del presente decreto.

[Al personale di gruppo A ad ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale è corrisposta, a partire dal 1° agosto 1947 una speciale indennità mensile di servizio forestale nelle seguenti misure:

(9) Trattasi del regolamento per l'applicazione della L. 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale foresta e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato, riportato al n. C/II.

Gruppo A.

grado	lire
IV	12.000
V	10.000
VI	9.000
VII	8.500
VIII	7.500
IX	6.000
X	6.000

Sottufficiali e guardie

grado	lire
Maresciallo maggiore	5.300
Maresciallo capo	5.150
Maresciallo ordinario	4.900
Brigadiere	4.350
Vicebrigadiere	4.050
Guardia scelta	3.650

(10) Così modificato dalla legge di ratifica 4 maggio 1951, n. 538. L'art. 3 stessa legge ha così disposto: "A decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui all'art. 14 del D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente art. 1, decade per il personale di cui alla lettera c) dell'art. 8 del citato D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, ed allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza.

Per il mantenimento e la cessazione del servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza.

Qualsiasi altra disposizione del citato D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, in contrasto con le presenti norme, è abrogata". Successivamente, peraltro, l'art. 39, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato, ha abrogato il terzo comma del presente art. 14.

15. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste e composto dal Direttore generale delle foreste (11), dal capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal capo della divisione del personale forestale e da due funzionari del Corpo forestale di grado non inferiore al 6°, nominati con decreto Ministeriale.

I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale, esclusi i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, per i quali sarà provveduto nel regolamento, sono adottati su parere di apposita Commissione di disciplina, costituita a norma dell'art. 68, comma terzo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (12).

(11) Ora, a norma dell'art. 33 L. 25 luglio 1952, n. 991, denominato "Direttore generale per l'economia montana e per le foreste".

(12) Riguardava lo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato; vedi ora D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che approva lo Statuto degli impiegati civili dello Stato.

16. Nella prima applicazione del presente decreto sono collocati nei ruoli organici di cui al precedente art. 12, escluso il grado di Direttore generale (grado 4°), con il grado e secondo l'anzianità raggiunti nei rispettivi ruoli di provenienza: 1. Per il personale tecnico superiore (gruppo A):

a) coloro che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli degli ufficiali della disciolta Milizia forestale (13) in posizione di servizio permanente effettivo, purché provvisti di laurea in scienze forestali o diploma di perito forestale o di laurea in scienze agrarie o in ingegneria, nonché i laureati in scienze agrarie e nominati successivamente al grado iniziale del gruppo A ed in servizio forestale alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) i funzionari civili appartenenti al gruppo A dei ruoli forestali transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941 (14), in attività di servizio alla data di entrata in

vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di età alla predetta data.

2. Per il personale tecnico inferiore (gruppo B):

i funzionari civili appartenenti al gruppo B dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R del regio decreto 18 maggio 1942, n. 941 (14), in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di età alla predetta data.

3. Per il personale d'ordine (gruppo C):

gli impiegati civili appartenenti al gruppo C dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R allegata al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941 (14), in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non abbiano superato i sessantacinque anni di età alla predetta data.

4. Per i sottufficiali, guardie scelte e guardie:

i sottufficiali, militi scelti e militi della disciolta Milizia nazionale forestale (13) in attività di servizio al 9 dicembre 1943, nonché le guardie nominate successivamente sino alla data di entrata in vigore del presente decreto (15).

(13) La Milizia nazionale forestale è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste.

(14) Stabiliva la sostituzione delle tabelle Q ed R annesse al R.D. 29 maggio 1941, n. 489, concernenti la riorganizzazione dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(15) A norma della L. 28 dicembre 1957, n. 1302, che ha disposto la sostituzione degli artt. 24 e 25 del decreto legislativo qui riportato, è stato stabilito il passaggio nei ruoli del personale d'ordine (gruppo C) del Corpo forestale dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie.

17. Coloro che sono nella posizione ausiliaria quali ufficiali della disciolta Milizia forestale (13) e che non hanno superato il 65° anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno essere, a loro domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, collocati nel ruolo transitorio degli Ispettori forestali di cui alla tabella B allegata al presente decreto, con il grado e secondo l'anzianità di grado raggiunti al momento della cessazione dal servizio permanente. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia confermare il grado conseguito durante la permanenza in posizione ausiliaria qualora, sulla valutazione della durata e della natura dei servizi prestati dal funzionario come richiamato dalla posizione ausiliaria e purché proveniente dall'ex Corpo reale delle foreste, lo ritenga meritevole della promozione conseguita.

Nella stessa tabella B sono collocati, con il grado e secondo l'anzianità di grado raggiunti nel ruolo di provenienza, coloro che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano al ruolo degli ufficiali della disciolta Milizia forestale (16) in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non sono provvisti del titolo di studio di cui alla lettera a) del n. 1 del precedente art. 16. Le vacanze che successivamente si formeranno nei gradi della tabella B saranno coperte con promozioni di funzionari dei corrispondenti gradi inferiori, fino a quando, venuta meno la possibilità di promozioni, i posti relativi saranno soppressi. I funzionari del ruolo transitorio vengono adibiti a quegli incarichi speciali, tecnici od amministrativi che la Direzione generale ritiene opportuno affidare loro in relazione al grado.

(13) La Milizia nazionale forestale è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste.

(16) La Milizia nazionale forestale è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste.

18. Qualora nella prima formazione dei ruoli del Corpo forestale dello Stato il numero dei funzionari di un dato grado risulti superiore al numero dei posti disponibili nel grado stesso, i funzionari che eccederanno tale disponibilità saranno immessi nel grado rispettivo in soprannumero, per esservi poi assorbiti con le successive vacanze. In corrispondenza di tali soprannumeri saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nei gradi superiori, a partire da quello immediatamente precedente.

19. Sono soppressi i ruoli del personale forestale in servizio permanente effettivo di cui alle tabelle A e B della legge 24 marzo 1942, n. 314 (17), il ruolo della Milizia forestale ausiliaria, istituito con l'art. 12 della legge 13 dicembre 1928, numero 3141 (18), il ruolo della forza in congedo di cui al regio decreto-legge 27 giugno 1935, numero 1433 (19), ed i ruoli forestali transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n.941 (20).

(17) Riguardante il riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale.

(18) Riportata al n. C/I di questa voce.

(19) Relativo alla istituzione del ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

(20) Vedi nota 14 all'art. 16.

20. In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui si fa menzione di personale della soppressa Milizia nazionale forestale, si intende sostituito il personale del Corpo forestale dello Stato.

In particolare, le denominazioni del personale del Corpo forestale dello Stato corrispondenti a quelle già in vigore nella soppressa Milizia forestale (16) a termine della legge 24 marzo 1942, n. 314 (17), sono le seguenti:

Direttore generale in luogo di luogotenente generale;

Ispettore generale in luogo di console generale;

Ispettore superiore in luogo di console;

Ispettore capo in luogo di primo seniore;

Ispettore principale in luogo di seniore;

Ispettore in luogo di centurione;

Ispettore aggiunto in luogo di capomanipolo;

maresciallo maggiore (invariato);

maresciallo capo (invariato);

maresciallo ordinario (invariato);

brigadiere (invariato);

vice brigadiere (invariato);
guardia scelta in luogo di milite scelto;
guardia in luogo di milite;
allievo guardia in luogo di allievo milite.

(16) La Milizia nazionale forestale è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste.

(17) Riguardante il riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale.

Disposizioni transitorie

21. Gli Ispettori di ogni grado, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia forestale (21) e che dichiareranno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 29, di non voler far parte del Corpo forestale dello Stato, saranno collocati a riposo col trattamento di quiescenza previsto per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale (21), computandosi un aumento di cinque anni sul servizio utile ai fini della liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto.

Gli Ispettori di ogni grado, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali, già appartenenti al personale in servizio permanente effettivo della disciolta Milizia forestale (21) ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali dichiareranno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 29, di non voler far parte del Corpo forestale dello Stato, potranno a domanda essere trasferiti a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno, nei limiti delle vacanze organiche esistenti nei corrispondenti gradi, nei ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza con il relativo grado e la relativa anzianità, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui saranno inquadrati.

Gli ufficiali della posizione ausiliaria della disciolta Milizia forestale (21) che non saranno assunti in servizio a termine del precedente art. 17, saranno collocati a riposo, computandosi, per metà e con le vigenti modalità di legge, agli effetti della liquidazione definitiva della quiescenza, gli anni ancora mancanti per raggiungere gli otto di ausiliaria.

(21) La Milizia nazionale forestale è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste.

22. Al personale forestale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 apparteneva ai ruoli della soppressa Milizia forestale (21) in posizione di servizio permanente effettivo, non potrà farsi, all'atto del collocamento a riposo, un trattamento di quiescenza meno favorevole di quello che esso avrebbe conseguito se fosse stato collocato in quiescenza al 31 luglio 1947 in base alle disposizioni che vigevano a tale data.

(21) La Milizia nazionale forestale è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste.

23. Nella prima attuazione del presente decreto un terzo dei posti disponibili nel gruppo B, di cui al precedente art. 16, potrà essere assegnato mediante concorso per titoli ed esami: a) ai funzionari appartenenti al gruppo C dei ruoli transitori di cui alle tabelle Q ed R allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941 (22), in attività di servizio, provvisti almeno di diploma di scuola media superiore; b) ai funzionari di gruppo C delle altre amministrazioni dello Stato, in attività di servizio, che non abbiano superato i cinquanta anni di età e siano provvisti almeno del diploma di scuola media superiore.

Il concorso avrà luogo per il grado iniziale del gruppo B con le modalità da stabilirsi nel bando di concorso.

(22) Vedi nota 14 all'art. 16.

24. Nella prima attuazione del presente decreto i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli della soppressa Milizia forestale (21) in posizione di servizio permanente, potranno partecipare a concorsi interni per titoli ed esami al grado iniziale dei gruppi B e C, nel limite massimo di due terzi dei posti disponibili dopo le detrazioni e riserve disposte per legge a favore di determinate categorie, e, in ogni caso, non oltre il 50 per cento dei posti messi a concorso.

Per partecipare al concorso del gruppo B occorre il diploma di perito agrario o di geometra o titolo equipollente, e per il gruppo C il diploma di scuola media inferiore (23).

(21) La Milizia nazionale forestale è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste.

(23) A norma dell'art.1 L. 28 dicembre 1957, n. 1302, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1958, n. 13, relativa al passaggio nei ruoli d'ordine (gruppo C) del Corpo forestale dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie, le disposizioni degli artt. 24 e 25 del decreto legislativo qui riportato, sono sostituite delle norme contenute negli articoli due e tre della stessa legge, i quali così dispongono:

"2. Nella prima attuazione del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, i due terzi dei posti vacanti nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana e delle foreste sono devoluti ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie in attività di servizio da almeno quindici anni nel Corpo forestale dello Stato che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le guardie scelte e le guardie forestali debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure debbono aver svolto, almeno dal 1° luglio 1948, esclusivamente e permanentemente mansioni amministrative di archivio o comunque di competenza del personale della carriera esecutiva.

3. L'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana e delle foreste è effettuato sulla base di una graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato, tenendo presente il grado ricoperto e, a parità di grado, l'anzianità di servizio nel grado stesso.

I marescialli maggiori, i marescialli capi ed i marescialli ordinari possono essere inquadrati nel ruolo previsto dal precedente comma con qualifiche non superiori, rispettivamente, a quelle di primo archivist, archivist ed applicato; il restante personale può essere inquadrato nel medesimo ruolo con la qualifica di applicato aggiunto".

25. Nel far luogo all'inquadramento del personale in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto verranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai fini dell'anzianità richiesta dalle vigenti disposizioni per conseguire la promozione ai gradi 12° e 11° del gruppo C, il servizio prestato dai sottufficiali, dalle guardie scelte e dalle guardie è valutabile:

- a) per intero il servizio prestato da sottufficiale;
- b) per metà il servizio prestato da guardia scelta e guardia.

L'anzianità di servizio non utilizzata agli effetti del precedente comma è computata per l'anzianità prevista nel grado 11° per poter conseguire la promozione al grado 10° (23).

(23) A norma dell'art.1 L. 28 dicembre 1957, n. 1302, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1958, n. 13, relativa al passaggio nei ruoli d'ordine (gruppo C) del Corpo forestale dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie, le disposizioni degli artt. 24 e 25 del decreto legislativo qui riportato, sono sostituite delle norme contenute negli articoli due e tre della stessa legge, i quali così dispongono:

"2. Nella prima attuazione del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, i due terzi dei posti vacanti nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana e delle foreste sono devoluti ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie in attività di servizio da almeno quindici anni nel Corpo forestale dello Stato che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le guardie scelte e le guardie forestali debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure debbono aver svolto, almeno dal 1° luglio 1948, esclusivamente e permanentemente mansioni amministrative di archivio o comunque di competenza del personale della carriera esecutiva.

3. L'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana e delle foreste è effettuato sulla base di una graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato, tenendo presente il grado ricoperto e, a parità di grado, l'anzianità di servizio nel grado stesso.

I marescialli maggiori, i marescialli capi ed i marescialli ordinari possono essere inquadrati nel ruolo previsto dal precedente comma con qualifiche non superiori, rispettivamente, a quelle di primo archivista, archivista ed applicato; il restante personale può essere inquadrato nel medesimo ruolo con la qualifica di applicato aggiunto".

26. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli della soppressa Milizia forestale (24) in posizione di servizio permanente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 11, ovvero li raggiungano successivamente senza avere nel frattempo compiuto i periodi massimi di servizio finora vigenti ai sensi dell'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 (25), possono, a loro domanda, rimanere in servizio permanente fino al compimento dei suaccennati periodi massimi di servizio, al termine dei quali sono collocati a riposo.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali che abbiano raggiunto dopo il 9 dicembre 1943 i limiti massimi di servizio di cui all'art. 44 del regolamento del 3 ottobre 1929, numero 1997 (25), sono trattenuti in servizio e collocati in soprannumero fino al giorno in cui raggiungeranno i limiti di età per la cessazione dal servizio stabiliti nel precedente art. 11.

(24) La Milizia nazionale forestale è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste.

(25) Riportato al n. C/II di questa voce.

27. Il personale di gruppo A del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale non abbia seguito il prescritto corso di specializzazione in scienze forestali, è tenuto a seguire tale corso, le cui modalità e durata sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed a superare gli esami relativi.

Coloro che entro l'anno 1949 non abbiano frequentato il corso e superato i prescritti esami cessano di fare parte del Corpo forestale dello Stato.

La presente norma non riguarda i funzionari menzionati nel precedente art. 17, secondo comma.

28. Al personale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, a partire dal 1° agosto 1947, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei futuri aumenti della indennità di cui al precedente art. 14, secondo comma, per effetto di promozione al grado superiore, la differenza fra il complesso delle indennità godute fino al 31 luglio 1947 (militare, alloggio, domestico per il personale di gruppo A; militare, alloggio, complementare per i sottufficiali, guardie scelte e guardie) e l'indennità stabilita nel precedente art. 14 (26).

(26) L'art. 2 L. 4 maggio 1951, n. 538 ha così disposto:

"L'assegno ad personam di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'art. 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sarà riassorbibile nei futuri aumenti della indennità di cui al precedente art. 1, solo per effetto di promozione al grado superiore". L'art. 1, indicato nel testo dell'articolo qui sopra riportato, è quello in virtù del quale è stata disposta la sostituzione della tabella inserita al terzo comma dell'art. 14 del presente decreto legislativo.

Disposizioni finali

29. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia, si provvederà ad emanare un regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato.

Fino a quando tale regolamento non sarà emanato, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto, le disposizioni del regolamento approvato con il regio decreto 3 ottobre 1929, numero 1997 (27).

(27) Riportato al n. C/II di questa voce.

30. L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza.

Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennità mensile di L. 900 (28).

(28) Così sostituito dalla L. 4 marzo 1958, n. 175 che ha anche disposto l'abrogazione di qualsiasi altra disposizione in contrasto con essa.

Vedi anche D.P.R. 2 maggio 1957, n. 787, riportato al n. C/IV di questa voce, le cui disposizioni sono da ritenere valide solo per quanto non contrastino con quanto contenuto nel sopra riportato art. 30.

31. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

32. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.